

COMUNE DI SELVA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

N. 45

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione proroga durata sociale della "Società per l'Autostrada di Alemagna - Società per azioni"

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Bonifacio Giampaolo	Consigliere		X
2.	Cappeller Simone Pietro	Consigliere		X
3.	De Mattia Stefano	Consigliere		X
4.	Magi Agostino	Consigliere		X
5.	Cestaro Silvia	Consigliere	X	
6.	Dell'Andrea Manuela	Consigliere	X	
7.	Lorenzini Pietro Alessandro	Consigliere	X	
8.	Martini Paolo	Consigliere	X	
9.	Romanelli Giuseppe	Consigliere	X	
10.	Torre Primo Luigi	Consigliere	X	
11.	Zanicolo Romeo	Consigliere	X	
12.	Zuliani Mario	Consigliere	X	
13.	Dall'Acqua Ivano Lorenzo	Sindaco	X	

Assistito dal Segretario Comunale Sig. **Fommei Claudio**, risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dall'acqua Ivano Lorenzo** nella sua qualità di Sindaco, dichiarando aperta la seduta.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area UFFICIO RAGIONERIA, Quايا Magda, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Oggetto: approvazione proroga durata sociale della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”

IL CONSIGLIO

Premesso che questo Ente detiene l’0,03% del capitale sociale della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”, codice fiscale e numero 80000450272, iscritta al registro delle imprese di Venezia, dotata di un capitale sociale di € 312.000,00 rappresentato da n. 1.200.000 azioni ordinarie, ciascuna di nominali € 0,26;

Visto che la Durata sociale della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni” scade il 31 dicembre 2010, a norma dell’art. 3 del vigente Statuto di tale Società.

Preso atto che nel corso dell’anno 2007 sono state apportate modificazioni dello Statuto della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”:

- a) sia per conformare tale Statuto alle disposizioni di normative contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come esplicitate nella Circolare 13 luglio 2007 della presidenza del Consiglio dei Ministri e nel D.P.C.M. 26 Giugno 2007, in materia di disciplina delle partecipazioni societarie degli Enti locali e, precisamente, per il recepimento dell’art. 1, comma 729, della Legge Finanziaria 2007, garantendo nel contempo il permanere della rappresentanza maggioritaria della compagine sociale riconducibile agli enti locali territoriale nella composizione del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alla su citata disposizione di legge;
- b) sia per adeguare l’oggetto sociale di tale Società, al fine di renderlo più aderente alla realtà attuale, in modo tale da promuovere il rilancio e la rivitalizzazione di tale Società, nel contempo non vincolando il collegamento autostradale ad un predeterminato tracciato, considerato fra l’altro quanto evidenziato dagli enti locali bellunesi in ordine alle prospettive di sviluppo strategico della viabilità del territorio bellunese, che risulta essere l’area geografica veneta maggiormente interessata dall’attraversamento autostradale in questione.

Preso atto altresì che

1. le azioni di rilancio e di rivitalizzazione della Società per l’Autostrada di Alemagna S.p.A. hanno condotto alla definizione delle linee di sviluppo del Piano di rilancio della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni” e, conseguentemente, all’attivazione di appositi gruppi di lavoro che, in attuazione delle linee di indirizzo approvate dall’assemblea societaria, sono deputati a porre in essere, grazie al fattivo contributo gratuito dei soci che dispongono nei propri organici di capaci figure professionali, l’attività di networking necessaria alla redazione della proposta di tracciato per il collegamento autostradale Venezia-Monaco che sia funzionale non solo alla risoluzione dei problemi concernenti il trasporto merci e la correlata logistica a sostegno dello sviluppo delle attività economiche (l’interscambio commerciale che interessa i

territori di Belluno, Treviso e Venezia con l'Austria e la Germania ammonta a circa nove miliardi di euro annui), ma anche le necessità afferenti il trasporto passeggeri per lo sviluppo del turismo;

2. si è imposta, quindi, sempre più la necessità di affrontare, con visione ampia, l'attenzione a sostenere e sempre più sviluppare non solo la vocazione produttivo-commerciale, ma anche la vocazione turistica del Veneto;
3. pertanto si è giunti alla conclusione che occorre sviluppare un progetto strategico d'area che porti, attraverso appositi accordi quadro, all'attuazione delle fasi operative di realizzazione delle infrastrutture di collegamento tra i sistemi autostradali esistenti nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia con i sistemi viari austriaci e tedeschi, con il coinvolgimento anche dei territori di Trento e di Bolzano oltre che dell'Austria e della Germania, attraverso un'azione su due fronti:
 - a) il primo quello politico-strategico che provveda a porre in essere azioni e incontri diplomatici finalizzati a raccogliere il necessario consenso nazionale e internazionale sulla proposta di tracciato;
 - b) il secondo quello tecnico che, attraverso l'attivazione dei gruppi di lavoro formati dalle figure professionali messe a disposizione dai soci, provveda alla redazione della proposta di tracciato per il collegamento autostradale Venezia-Monaco.

Considerato che:

1. in data 8/09/2009, la Provincia di Venezia, la Provincia di Treviso e la Provincia di Belluno hanno stipulato un protocollo d'intesa, impegnandosi a promuovere ogni azione tesa a condividere ed omogeneizzare le scelte di pianificazione territoriale che interessano le tre Province, in particolare le infrastrutture viarie e le attività produttive di comune interesse, individuando congiuntamente le scelte che interessano il territorio delle tre Province e rilanciando in ogni sede istituzionale il progetto di realizzazione del collegamento con l'Europa centro settentrionale;
2. una forma di stretta collaborazione tra le tre Province nella pianificazione territoriale e nella realizzazione delle infrastrutture viarie, nonché nello sviluppo del collegamento autostradale tra il Veneto ed il centro Europa, come auspicato dal protocollo d'intesa citato, si possa realizzare anche attraverso la loro partecipazione nella Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a., che può rappresentare uno strumento utile per esprimere concretamente azioni sinergiche;
3. la Regione Veneto, come recentemente ribadito con la D.G.R. 21/04/2009, n. 1011, "individua sia nel Piano Regionale dei Trasporti, che nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, la necessità di rafforzare la rete delle infrastrutture che consentono di raggiungere i mercati esistenti ed emergenti, a nord come a est. Questo intervento infrastrutturale verrebbe realizzato verso nord, con un collegamento "Venezia-Monaco", e verso est, secondo una direttrice che

mira al raccordo con l'autostrada A23 in Regione Friuli-Venezia Giulia”.

Valutato che la rinnovata collaborazione tra le province del Veneto nonché la volontà espressa dalla Regione Veneto sia nel Piano Regionale dei Trasporti, sia soprattutto nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rappresentano fattori in grado di conferire nuovo slancio concreto all'azione della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” e conseguentemente di valorizzare la quota azionaria detenuta dai soci di tale Società.

Ritenuto che testimoniano la bontà e l'importanza strategica del progetto di rilancio della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni”:

1. sia il recente ingresso di Assindustria di Belluno nell'azionariato della Società; ingresso che esprime l'importante impegno assunto dall'Associazione degli industriali di Belluno per contribuire fattivamente al rilancio del tracciato per il collegamento autostradale Venezia-Monaco;
2. sia l'impegno espresso dalle Fondazioni bancarie presenti nell'azionariato della Società, in primis di Fondazione Cassamarca, che mira alla condivisione di un piano di lavoro che sensibilizzi anche il mondo bancario, che di recente si è espresso a sostegno della valorizzazione dell'asse ferroviario adriatico-baltico attraverso Tarvisio, coinvolgendolo anche sul rilancio del collegamento autostradale Venezia-Monaco;
3. sia la sospensione da parte della Provincia di Venezia della procedura di liquidazione attivata per il recesso dal capitale sociale della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni”, proprio in considerazione della strategicità strumentale di tale società nell'ambito delle azioni di politica infrastrutturale per consentire la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i sistemi autostradali esistenti nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i sistemi viari austriaci e tedeschi, finalizzate al raccordo con le principali reti viarie dell'Europa centrale;
4. sia la proposta da parte della Regione Veneto di coinvolgere la “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” nella partecipazione al Panel istituzionale internazionale previsto nel Progetto Comunitario Alpcheck2 – Alpine Mobility Check Step 2 -, che con un budget pari ad euro 3.147.300,00 e nell'ambito dei programmi e delle politiche comunitarie nel campo dei trasporti si prefigge di definire strumenti tecnici su cui fondare un sistema di info-mobilità; l'obiettivo principale su cui il Panel istituzionale è specificatamente l'implementazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni per l'analisi e la valutazione delle politiche di trasporto stradale nell'arco alpino.

Visto che:

1. in occasione dell'assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio 2009, il Consiglio di amministrazione, su proposta del suo Presidente Leonardo Muraro (Presidente anche della Provincia di Treviso, che per primo si impegnò nell'attività di rilancio e rivitalizzazione della

“Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”) ha proposto all’assemblea dei soci che, considerato l’approssimarsi del termine della durata della Società, occorre valutare la necessità di modifica statutaria per la proroga della durata sociale della Società, in modo tale da poter poi convocare per tempo utile l’assemblea straordinaria per deliberare tale modifica statutaria, al fine di poter continuare l’importante azione di rilancio del tracciato viabilistico Venezia-Monaco, ormai in corso;

2. nel corso della predetta assemblea ordinaria tenutasi in data 21 maggio u.s., è emerso da parte di tutti i soci presenti, in primis delle Province di Treviso, Belluno e Venezia e delle C.C.I.A.A. Venete, ma anche dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane presenti nel vasto ed eterogeneo azionariato di tale Società, la volontà di prorogare la durata sociale della Società per l’Autostrada di Alemagna S.p.A., in quanto tutti fermamente convinti dell’importanza strategica economico-sociale dell’attività di promozione e di rilancio del tracciato viabilistico Venezia-Monaco tramite l’azione promossa dalla Società e dell’Autostrada Alemagna, coinvolgendo tutti i possibili soggetti interessati, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, ampliando ancor di più la vasta platea della compagine sociale attuale, con il fine ultimo del buon esito del progetto di collegamento stradale Venezia-Monaco;
3. il Direttore Generale dell’Associazione Industriali della Provincia di Belluno, è intervenuto nel corso della su citata assemblea ordinaria per dichiarare che l’Associazione che rappresenta ha voluto entrare a far parte della compagine societaria della Società per l’Autostrada di Alemagna S.p.A. consapevole del fatto che per portare a compimento la definizione del collegamento viabilistico Venezia-Monaco si dovesse procedere alla proroga della durata di tale società e, a nome del proprio presidente Vascellari, ha proposto l’avvio dell’attività di promozione della strategia di rilancio della Società e dell’Autostrada Alemagna, coinvolgendo tutti i possibili soggetti interessati, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, ampliando ancor di più la vasta platea della compagine sociale attuale, con il fine ultimo del buon esito del progetto di collegamento autostradale Venezia-Monaco;
4. che la Giunta Regionale ha già deliberato, in data 18 maggio 2010, il parere favorevole in merito alla proroga della durata sociale della Società per l’Autostrada di Alemagna S.p.A..

Rilevato che la legge 24/12/2007, n. 244:

1. all’art. 3, comma 27, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

2. all'art. 3, comma 28, dispone che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”.

Visto che:

1. la “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni”, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, ha per oggetto: “la promozione, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Venezia - Monaco di Baviera e/o di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore, per consentire la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i sistemi autostradali esistenti nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i sistemi viari austriaci e tedeschi, finalizzate al raccordo con le principali reti viarie dell'Europa centrale. Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale”
2. la società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, a titolo non limitativo, nei seguenti settori:
 - a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della tele- comunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità
 - b) della logistica;
 - c) della grande distribuzione;
 - d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche;
3. la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziari, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi”;
4. l'attività della Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a. mira al potenziamento e valorizzazione dei collegamenti viari tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia ed il centro Europa, con conseguenti benefici non solo per la rete viaria Veneta, ma anche per il turismo, per l'industria, il commercio e, in generale, per l'intero sistema economico provinciale.

Considerato che gli ambiti di attività che compongono l'oggetto sociale della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente, come

definite dal D.Lg. 267/2007, Testo Unico degli Enti locali, nell'art. 13, comma 1, in ordine alle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico nonché nell'art. 19, comma 2, che prevede che Province e Comuni collaborino nella promozione del settore economico, produttivo, commerciale e turistico e nella realizzazione delle opere infrastrutturali funzionali alla promozione di tali settori.

Considerato, altresì, che le finalità sociali della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” sono coerenti con le finalità statutarie dell'Ente e con gli obiettivi strategici definiti nelle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione ed esplicitati nei programmi e nei progetti approvati dal Consiglio comunale nella Relazione previsionale e programmatica.

Visto che il Consiglio di Stato, Sez. IV, 13/03/2008, n. 1094 ha chiarito che l'attività di costruzione delle autostrade ha finalità “oggettivamente pubbliche” ed è idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali.

Ritenuto, inoltre, che la realizzazione di una nuova via di comunicazione con l'Europa costituisce una concreta azione volta alla promozione della cultura dell'integrazione europea, capace di favorire i rapporti di cooperazione di questo Ente con le realtà locali dell'Unione Europea.

Ritenuto, quindi, raffrontando l'oggetto sociale della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” con i fini pubblici che per legge questo Ente è chiamato a perseguire, nonché con i principi definiti nel proprio Statuto e con gli obiettivi programmatici dell'Ente, che l'attività costituente tale oggetto sociale sia strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente ed altresì qualificabile come servizio d'interesse generale.

Visto l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che stabilisce che “fermo quanto previsto dall'[art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”.

Rilevato che, ribadita la natura di interesse pubblico generale della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni”, nel caso di specie comunque non sussistono gli estremi per l'applicazione del su citato comma 32, considerato che la popolazione complessiva dei comuni che compongono l'azionariato di tale società supera i 30.000 abitanti.

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'imminente approssimarsi della scadenza della durata sociale della “Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni” e, quindi, l'urgenza di provvedere

agli adempimenti necessari per la proroga del termine di tale durata sociale.

Con l'unanimità dei voti favorevoli dei nove Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il mantenimento della partecipazione nella “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”;
2. di prorogare di 40 (quaranta) anni la durata sociale della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni”;
3. di modificare, pertanto, l’art. 3 del vigente Statuto della “Società per l’Autostrada di Alemagna – Società per azioni” nei termini seguenti: “Art. 3 – La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050”.

infine
IL CONSIGLIO
DELIBERA

l'immediata esecutività del presente provvedimento, in quanto lo stesso riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'imminente approssimarsi della scadenza della durata sociale della "Società per l'Autostrada di Alemagna – Società per azioni" e, quindi, l'urgenza di provvedere agli adempimenti necessari per la proroga del termine di tale durata sociale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dall'Acqua Ivano Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fommei Claudio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dal _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, senza opposizioni o reclami.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene trasmessa in data _____ per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

↑ **Ufficio Amministrativo**
↑ **Ufficio Tecnico**

↑ **Uff. Anagrafe-Serv. Demografici-Elettorale**
↑ **Ufficio Ragioneria**

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 29 novembre 2010 e per 15 giorni consecutivi ivi rimarrà esposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fommei Claudio